

L.R. Basilicata 27-1-2015 n. 4 (Art. 38)

Collegato alla Legge di stabilità regionale 2015.

Articolo 38 Decorrenza del beneficio dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per disabili-portatori di handicap.

1. La domanda per il riconoscimento del beneficio dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica deve essere presentata, unitamente alla documentazione richiesta, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla scadenza ultima prevista per il pagamento.
2. Se la domanda è presentata entro la scadenza del termine perentorio e l'istruttoria ha esito favorevole, l'esenzione decorre dal periodo tributario in corso alla data della domanda.
3. In caso di domanda presentata fuori termine o di possesso di documentazione attestante i requisiti oltre il medesimo termine, l'esenzione, con esito favorevole dell'istruttoria, decorre dal periodo d'imposta successivo.
4. Eventuali mancati pagamenti relativi ad anni già scaduti sono contestati, con conseguente applicazione delle sanzioni previste dalla legge per i casi di omesso versamento. Il riconoscimento dell'esenzione non dà diritto al rimborso delle tasse precedentemente pagate.
5. I commi 3 e 4 dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 26 sono abrogati.